



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di giovedì 24 Febbraio 2022

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 21 febbraio
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

IVA

Emissione fattura elettronica con più dichiarazioni d'intento
di Clara Pollet, Simone Dimitri

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La pesante compliance del trust estero
di Ennio Vial

ACCERTAMENTO

Redditometro: accertamento “a ritroso” legittimo
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTI

La tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le sanzioni in Dogana
di Gabriele Damascelli

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

PRIMO GROUP: un percorso aggregativo fra attività professionali condotto con strategie imprenditoriali
di Riccardo Conti di MpO & Partners

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Comunicare la cultura organizzativa

di Luisa Capitanio – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 21 febbraio

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **71esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alla Certificazione Unica 2022, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** sono state analizzate le nuove spese eleggibili al **credito d’imposta formazione 4.0**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, è stato esaminato il tema dell'**inapplicabilità** delle **sanzioni** per le **violazioni formali** regolarizzate prima dei controlli.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

- 3. ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ E STATO AVANZAMENTO LAVORI**
- 2. SUPERSISMABONUS ACQUISTI: FINO A QUANDO È RICONOSCIUTA L'AGEVOLAZIONE?**
- 1. RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ: ESERCIZIO DI COMPETENZA**

10

Certificazione Unica e percettore deceduto

Se il percettore delle somme è deceduto la Certificazione Unica va comunque rilasciata? A chi?

D.T.

Come chiariscono le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2022, in caso di decesso del percettore, il sostituto d'imposta deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte “dati anagrafici” i dati relativi al defunto.

Diverse istruzioni devono essere invece seguite nel caso in cui le somme siano state corrisposte agli eredi/legatari.

Al ricorrere di quest'ultima ipotesi prospettata, infatti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, Tuir, i redditi sono tassati separatamente nei confronti degli eredi/legatari che li hanno percepiti. In tal caso:

- nella sezione “Dati anagrafici” devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;
- l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato al punto 4 della parte “Dati fiscali” della certificazione relativa ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, mentre l'importo delle ritenute operate deve essere indicato al successivo punto 9;
- nel punto 8 “categorie particolari” deve essere riportato il codice Z.

9

Fruizione del credito d'imposta formazione 4.0

In quante quote annuali di pari importo va ripartito il credito d'imposta formazione 4.0 maturato nel 2021?

M.P.

Fra i crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0 il credito formazione 4.0 è l'unico a non prevedere, ad oggi, una fruizione ripartita in quote annuali.

La disciplina del credito formazione 4.0 infatti è dettata dall'articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017, che, al comma 50, prevede che sia “*utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*”.

Il credito d'imposta è dunque compensabile in F24, col codice tributo 6897 e anno di riferimento pari all'anno di maturazione del credito, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi

di certificazione contabile, come precisato dall'articolo 5, comma 4, D.M. 04.05.2018.

8

Certificazione unica e contribuenti forfettari

Se si ricevono fatture da soggetto forfettario in reddito di impresa (ad esempio per acquisto di toner o cancelleria) è necessario fare certificazione unica?

S.N.B.D.S.

Devono essere riportati nella Certificazione Unica soltanto i compensi corrisposti ai contribuenti forfettari che, pur essendo assoggettabili a ritenuta, sono stati corrisposti senza la suddetta ritenuta in forza delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 67, L. 190/2014.

I compensi che, invece, ordinariamente non sarebbero soggetti a ritenuta non devono essere accolti nella Certificazione Unica, pur se il percepiente è un contribuente che ha aderito al regime forfettario.

7

Mancata integrazione della fattura: è una violazione formale?

Una società di capitali ha ricevuto alcune fatture da un soggetto passivo intracomunitario e le ha registrate, applicando correttamente l'Iva, nel registro acquisti e nel registro vendite.

La società non ha integrato fisicamente le fatture con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta: tale inosservanza rientra tra le violazioni meramente formali di cui all'articolo 6 co. 5-bis D.Lgs. 472/1997?

P.F.

L'omessa integrazione del documento ricevuto dovrebbe rientrare tra le violazioni meramente formali non sanzionabili ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 6 D.Lgs. 472/1997 in quanto si tratta di una violazione che non incide sulla quantificazione delle imposte dovute e non compromette l'attività di controllo, considerato che le fatture sono state contabilizzate nei registri Iva acquisti e vendite in maniera corretta.

Qualora non venisse riconosciuta la natura meramente formale della violazione, in fase di verifica potrebbe essere irrogata la sanzione correlata all'omissione degli adempimenti

connessi all'inversione contabile (da euro 500 a euro 20.000) disciplinata dal comma 9 bis dell'articolo 6 D.Lgs. 471/1997.

Tale violazione può essere regolarizzata ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso (circolare 16/E/2017).

6

Superamento dei massimali di costo specifici: effetti

Cosa succede se il tecnico asseveratore giudica non congrui i prezzi applicati? L'asseverazione viene negata in toto oppure viene riconosciuta solo fino all'importo dei prezzari regionali? Con quali effetti su sconti in fattura e cessione del credito?

B.M.

In questi casi l'ammontare massimo della detrazione è calcolato tenendo conto dei massimali di costo specifici.

5

Decreto Prezzi del Mite: decorrenza delle novità

Siamo sicuri che sia sufficiente presentare la richiesta del permesso di costruire per applicare i vecchi criteri e non sia necessario l'inizio lavori? Vedi decreto Requisiti.

P.D.

In effetti, all'epoca, il Decreto Requisiti stabilì regole diverse, prevedendo che le nuove regole trovassero applicazione per gli interventi iniziati a far data dalla sua entrata in vigore.

Il nuovo decreto prezzi del Mite invece, espressamente individua la sua data di entrata in vigore nel trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stabilendo che le disposizioni in esso contenute si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente all'entrata in vigore.

#4

Prezzi massimi per gli interventi: opzione esclusa per il contribuente

Il termotecnico mi dice che per i lavori che devo fare sono più convenienti i prezzi del decreto? Posso applicarli anche se ho già presentato Cilas?

E.G.

Nel caso prospettato, essendo già stata presentata la Cilas, non si ritengono applicabili le previsioni del Decreto prezzi del Mite.

Si ritengono quindi ancora applicabili i prezziari Dei o i prezziari regionali, non essendo riconosciuta al contribuente una facoltà di scelta dei limiti ritenuti “più convenienti”.

3

Attestazione di conformità e stato avanzamento lavori

Agevolazioni edilizie=Nel visto di conformità che faccio oggi per presentare Opzione per la cessione/sconto per i pagamenti del 2021, non posso avere l'Asseverazione che viene fatta a fine lavori (giugno 2022). Debbo integrare il visto ex post a giugno?

S.A.P.F.

Come chiarisce l'articolo 3, comma 4 ter, D.M. 28.02.2017 n. 58, al fine di usufruire dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura in caso di interventi riconducibili al c.d. “sismabonus”, il direttore dei lavori deve emettere lo stato di avanzamento dei lavori redigendolo secondo uno specifico modello contenuto nell'allegato allo stesso Decreto. Il SAL costituisce l'attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, per l'ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso.

Con riferimento, invece, alle disposizioni in materia di superbonus, merita di essere richiamato l'articolo 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020, in forza del quale l'asseverazione deve essere rilasciata non solo al termine dei lavori, ma anche per ogni stato di avanzamento dei lavori.

2

Supersismabonus acquisti: fino a quando è riconosciuta l'agevolazione?

Un contribuente vorrebbe comprare una casa a Napoli oggetto di demolizione e ricostruzione da parte di un'impresa che venderà gli immobili nel 2024 oppure nel 2025.

il contribuente potrà usufruire del sisma bonus acquisti? Potrà fare la cessione?

M.C.

Con la risposta all'interrogazione parlamentare 09.02.2022 n. 5-07471 è stato chiarito che il supersismabonus acquisti al 110 per cento è riconosciuto soltanto per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Per gli acquisti effettuati nel periodo che va dal 01.07.2022 al 31.12.2024 si ritiene comunque riconosciuto il sismabonus acquisti, ma nella misura "ordinaria" del 75% o dell'85%.

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 29 L. 234/2021) la possibilità di optare per la cessione del credito/lo sconto in fattura è possibile anche per le spese sostenute nel 2022, nel 2023 e nel 2024.

1

Rilascio del visto di conformità: esercizio di competenza

Un'impresa ha ultimato lavori su un proprio immobile per "bonus facciate" entro il 31/12/21. Asseverazione e visto rilasciati nel 2022.

Considerato che l'impresa detrae per competenza, è possibile detrarre visto e asseverazione nel 2021?

S.A.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera b), Tuir, "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate".

Pur non essendo stati forniti chiarimenti ufficiali sul punto, si ritiene pertanto che i compensi riconosciuti per l'asseverazione e il visto di conformità debbano essere imputati, per competenza, nel periodo in cui le prestazioni sono state ultimate, ovvero nel 2022.

Per aderire alla **Community** di Euroconference *In Diretta*, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



IVA

Emissione fattura elettronica con più dichiarazioni d'intento

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

LA RIORGANIZZAZIONE DELLE PMI ATTRAVERSO LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Scopri di più >](#)

I soggetti passivi Iva che effettuano acquisti **non imponibili Iva, ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera c\), D.P.R. 633/1972](#)** devono **trasmettere all'Agenzia delle entrate**, per via telematica, **una dichiarazione d'intento**.

Il cedente/prestatore può emettere una fattura non imponibile Iva, riportando nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico **N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento”**, a condizione che la dichiarazione sia stata **trasmessa all'Agenzia delle entrate ante effettuazione dell'operazione**, così come definita dall'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#).

I fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia, possono assolvere l'onere del **riscontro telematico dell'avvenuta presentazione, scaricando la dichiarazione d'intento ricevuta** nel proprio “Cassetto fiscale” (**Provvedimento prot. n. 96911 del 27.02.2020**).

L'[articolo 1, commi da 1079 a 1083, L. 178/2020](#) (Legge di bilancio 2021) con l'intento di contrastare **le frodi realizzate con utilizzo di falso plafond Iva**, ha introdotto alcuni controlli preventivi sulle dichiarazioni trasmesse dagli esportatori abituali. L'Agenzia effettua specifiche **analisi di rischio e di controllo sostanziale che possono portare all'invalidazione delle lettere d'intento illegittimamente emesse** da parte di falsi esportatori abituali.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate **prot. n. 293390/2021 del 28.10.2021** ha definito le **modalità operative** relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle **procedure di invalidazione e inibizione** al rilascio di nuove lettere d'intento, nonché i **nuovi campi da riportare all'interno del blocco “Altri dati gestionali” del file XML della fattura elettronica**.

In caso di **dichiarazione d'intento invalidata**, sia il fornitore che l'esportatore abituale vengono avvisati contestualmente dall'Agenzia delle entrate **tramite una comunicazione a mezzo pec** riportante il **protocollo di ricezione della dichiarazione invalidata e le relative motivazioni**.

L'invalidazione comporta **distinte conseguenze per i due soggetti** coinvolti nell'operazione. Il **cedente che emette erroneamente una fatturazione elettronica** recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera c\), D.P.R. 633/1972](#) e il **numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d'intento invalidata** (ad esempio perché non ha visto la comunicazione arrivata via pec dall'Agenzia), incorre nello **scarto del file XML ad opera dello SdI**.

La **motivazione** – vale a dire l'esistenza di una dichiarazione d'intento invalidata – sarà riportata anche all'**interno della ricevuta di scarto**.

Per quanto riguarda, invece, il cessionario dell'operazione (esportatore abituale), lo stesso sarà anche **inibito al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento**: a seguito della trasmissione di un nuovo modello di dichiarazione d'intento verrà rilasciata **una ricevuta di scarto, contenente le motivazioni** che hanno causato l'inibizione e l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale.

La procedura descritta, operativa da quest'anno, richiede inoltre un **maggior grado di dettaglio delle informazioni riportate all'interno del file XML della fattura elettronica**.

In particolare, all'interno del **blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>** vanno esposti la **data della ricevuta telematica** rilasciata dall'Agenzia delle entrate e la **dicitura "INTENTO"**: informazioni che **vanno ad aggiungersi al protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e al suo progressivo** separato dal segno “-” oppure dal segno “/”.

Tali informazioni aggiuntive appaiono ridondanti considerando che la data si può **sempre ricavare dalle prime sei cifre del protocollo di ricezione** della dichiarazione.

Si ricorda, infatti, che il numero di protocollo composto da **23 caratteri** viene attribuito dal servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate e rispetta la seguente struttura AAMMGGHHMMSSNNNNNXXXXXX dove:

AAMMGG = data di ricezione

HHMMSS = orario di ricezione

NNNNN = numero casuale

XXXXXX = numero progressivo dei documenti presenti nel file telematico

E se dobbiamo esporre **più dichiarazioni d'intento all'interno della stessa fattura?**

Il provvedimento prot. n. 293390/2021 del 28.10.2021 ricorda che il file XML della fattura elettronica deve contenere **un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione**

d'intento, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la **data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate** e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Pertanto, in caso di due dichiarazioni d'intento all'interno della stessa fattura sarà necessario compilare **due blocchi “Altri Dati Gestionali” esponendo tutti i dati sopra richiamati**, riepilogativi delle dichiarazioni trasmesse dall'esportatore per arrivare a capienza del totale della fattura.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La pesante compliance del trust estero

di Ennio Vial

Master di specializzazione

LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPRENSIONE, COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW

[Scopri di più >](#)

La **residenza fiscale del trust** è questione che **generalmente non crea particolari dubbi applicativi**.

Infatti, tralasciando il caso del trust con esclusivamente un **compendio immobiliare italiano** che potrebbe essere attratto a tassazione come residente in ragione dell'**ubicazione dell'oggetto** dell'attività, la residenza è generalmente legata al luogo in cui lo stesso viene gestito dal trustee e, quindi, *prima facie*, nel **Paese di residenza del trustee**.

Possiamo, quindi, in prima battuta ritenere che la residenza fiscale del trust sia quella della **residenza fiscale del trustee**.

Qualora un **soggetto fiscalmente residente** in Italia intenda disporre dei beni in un trust estero in luogo di un trust italiano, gli adempimenti connessi alla *compliance* tendono ad **incrementarsi** sensibilmente.

Un primo aspetto, non in ordine di importanza, attiene alla **compilazione del quadro RW**.

Il trust non residente sarà generalmente **titolare di investimenti esteri**. Se è vero che il **trust non residente è escluso dall'adempimento**, non lo sono altrettanto i titolari effettivi, salvo i casi di esonero illustrati in occasione di altri interventi sulle pagine di Ecnews.

Collegato al **monitoraggio fiscale** vi è anche il **sistema di scambio di informazioni** connesso al CRS (c.d. *common reporting standard*).

Il **trustee estero o altri intermediari finanziari** esteri con cui il trust non residente instaurerà rapporti finanziari, **fornirà informazioni alla propria amministrazione finanziaria** che verranno poi **utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per verificare la corretta compilazione del quadro RW** in capo ai **titolari effettivi residenti in Italia**.

Ebbene, i **dati trasmessi con il sistema CRS** non collimano perfettamente con le modalità di compilazione del quadro RW per cui le informazioni a disposizione dell'Agenzia possono portare all'emissione di una **lettera di compliance** con la necessità di **dedicare risorse ai chiarimenti del caso**.

Un ulteriore profilo di criticità connesso ai trust non residenti attiene anche alla **disciplina di cui alla DAC6, entrata in vigore nel 2021**.

Si tratta di una **matrice di natura comunitaria** volta a **contrastare i meccanismi transfrontalieri aggressivi**.

Questi meccanismi sono sintetizzati in **cinque casistiche denominate hallmarks**.

La **casistica di cui alla lettera D** ha ad oggetto i **comportamenti che sono volti a rendere più difficile l'individuazione dei titolari effettivi** o a contrastare le comunicazioni CRS.

L'**allegato A, lett. m), D.M. 17.11.2020** contempla quale casistica di **comportamento aggressivo** il meccanismo che consente la **classificazione di un pagamento tra quelli non soggetti ad obbligo di comunicazione**.

Per esempio, il caso di un trust che **paga conti o fatture per conto di un beneficiario**.

Non possiamo, peraltro, sottacere il fatto che molto spesso i trustee esteri **hanno una scarsa conoscenza della normativa fiscale italiana relativa ai trust**.

Un ulteriore profilo di criticità dei trust non residenti attiene alla **tassazione dei beneficiari fiscalmente residenti in Italia**, ancorché il trust risulti essere qualificato come opaco secondo la normativa domestica.

La [lett. g sexies\) dell'articolo 44 Tuir](#), così come novellata dall'[articolo 13 D.L. 124/2019](#), prevede che i **beneficiari italiani sono tassati se il trust opaco estero risulta integrare il requisito della tassazione nominale inferiore alla metà di quella italiana di cui all'[articolo 47 bis Tuir](#)**.

Invero, la **norma non sembra trovare applicazione ai trust comunitari** e dello Spazio economico europeo che scambiano informazioni, tuttavia, dalla **bozza di circolare sul trust diramata in data 11 agosto 2021** pare di intendere che l'Agenzia **ritenga applicabile il regime a tutti i trust fiscalmente non residenti in Italia**.

ACCERTAMENTO

Redditometro: accertamento “a ritroso” legittimo di Euroconference Centro Studi Tributari



Con l'**ordinanza n. 5935**, depositata ieri, 23 febbraio, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell'**accertamento sintetico basato sul “redditometro”**, facendo riferimento alla previgente formulazione normativa, in vigore fino al **31 maggio 2010**.

In sintesi, è stata **riaffermata** la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria di **condurre accertamenti “a ritroso”**, ovvero **facendo riferimento a spese sostenute negli anni successivi**.

Un **contribuente acquistava, nell'anno 2006**, azioni per un importo pari ad euro 337.500, pur avendo presentato una **dichiarazione pari a zero nell'anno 2003** e avendo **omesso la presentazione della dichiarazione nell'anno 2002**.

Il contribuente proponeva ricorso, risultando **vittorioso** in secondo grado.

La CTR, infatti, aveva qualificato gli **avvisi illegittimi**, non potendo l'acquisto delle azioni, avvenuto nell'anno 2006, essere un evento sintomatico del maggior reddito relativo ad annualità diverse.

Di diverso avviso si è mostrata invece la **Corte di Cassazione**.

Giova sul punto innanzitutto evidenziare che la pronuncia è fondata su una **previgente formulazione dell'articolo 38, comma 5, D.P.R. 600/1973**, in forza della quale “*Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti*”.

Dal 31 maggio 2010 la richiamata norma, tuttavia, è stata riformulata.

La Corte di Cassazione, pertanto, alla luce della **disposizione normativa all'epoca vigente**, ha ritenuto l'accertamento compiuto dall'Agenzia delle entrate **legittimo, non potendo essere**

esclusa la rilevanza “a ritroso” delle spese per incrementi patrimoniali.

In effetti la **precedente formulazione dell'[articolo 38, comma 5, D.P.R. 600/1973](#)**, in materia di **accertamento sintetico**, chiaramente prevedeva la necessità di “spalmare” le spese per incrementi patrimoniali nell’anno di sostenimento della spesa e nei quattro precedenti.

Da ciò ne discendeva, evidentemente che, **a fronte di una spesa sostenuta per incrementi patrimoniali, l’annualità accertabile non era soltanto quella di sostenimento della spesa**, ma anche le precedenti, dovendo l’Amministrazione finanziaria valutare se il reddito dichiarato per tali annualità fosse **sufficiente a consentire un “accantonamento annuo”** idoneo a consentire il sostenimento di una siffatta spesa.

ADEMPIMENTI

La tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le sanzioni in Dogana

di Gabriele Damascelli

Seminario di specializzazione

IVA E DOGANE: TUTTE LE NOVITÀ NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

[Scopri di più >](#)

Con l'avviso del 02.02.2022 l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha richiamato l'attenzione in merito alle novità relative alla **nuova disciplina sanzionatoria amministrativa per i casi di importazione di piccole spedizioni** che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore (DPI).

Tali novità riguardano le modifiche all'[articolo 1 D.L. 35/2005](#), rubricato "Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo", con l'introduzione dei nuovi commi **7 bis, 7 ter e 7 quater** ad opera dell'[articolo 22, comma 1, L. 238/2021](#) (Legge europea 2019-2020 in vigore dal 01.02.2022), ciò al fine di rendere più efficiente, mediante opportuni controlli da parte dei funzionari doganali, il contrasto all'introduzione nello Stato, in violazione delle vigenti norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di DPI, delle **spedizioni provenienti da Paesi terzi**.

I nuovi commi prevedono che:

"7-bis. È punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro** l'acquirente finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che **violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore**, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attività commerciale.

7-ter. L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell'acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7.

7-quater. **La sanzione amministrativa di cui al comma 7-bis è irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove è stato accertato il fatto. La sanzione è applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689".**

Nell'avviso l'Agenzia prosegue, riferendo che i titolari dei DPI o i loro rappresentanti, all'atto della **richiesta di intervento delle autorità doganali ai sensi del Regolamento Ue 608/2013** (relativo alla **tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali**), potranno attivare la **procedura semplificata prevista dall'articolo 26 del Regolamento citato**.

L'ambito di applicazione del [Regolamento Ue 608/2013](#) (che contiene le sole norme procedurali per le autorità doganali ma non stabilisce i criteri per accettare l'esistenza di una violazione di un DPI – v. il considerando n. 10), come riportato dal suo articolo 1 ed evidenziato nella circolare delle Dogane n. 24/2013, ha ad oggetto:

- a) **le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica** per l'esportazione o la riesportazione;
- b) **le merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell'Unione;**
- c) **le merci vincolate a un regime sospensivo** o poste in zona franca o in un deposito franco.

Dal Regolamento sui DPI restano escluse, al contrario, **le merci che sono state immesse in libera pratica nell'ambito del regime della destinazione particolare**, dal momento che tali merci restano soggette a vigilanza doganale anche se sono state immesse in libera pratica, **quelle prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori** purché destinate all'uso personale ed in assenza di "indicazioni" circa l'esistenza di un traffico commerciale e, da ultimo, **quelle fabbricate con il consenso del titolare del diritto o la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata** da un titolare del diritto a produrre un certo quantitativo di merci, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra tale persona ed il titolare del diritto, escluse in quanto fabbricate come merci autentiche (v. il considerando [n. 6 del Regolamento 608/2013](#)).

Nella misura in cui sono **legittimati** ad avviare un procedimento al fine di determinare se un DPI è stato violato nello Stato membro o negli Stati membri in cui si richiede l'intervento delle autorità doganali, i "titolari dei diritti" che si presumono violati hanno la facoltà di presentare **una domanda nazionale o unionale** (per l'Italia competente è l'Agenzia delle Dogane), in via esclusivamente elettronica, utilizzando il formulario previsto dall'[articolo 6](#) del Regolamento 608/2013 con le informazioni ivi richieste.

La decisione di accoglimento di una domanda nazionale e di revoca o di modifica della medesima decisione ha effetto nello Stato membro in cui la domanda nazionale è stata presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione.

In caso di controllo d'ufficio da parte della Dogana ([articolo 18](#) del Regolamento Ue 608/2013), qualora questa individui merci sospette di violare un DPI e prima di sospendere

lo svincolo o bloccare le merci, può chiedere a qualsiasi persona che potrebbe potenzialmente avere facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione dei DPI, di **fornire tutte le informazioni pertinenti**, notificando poi al dichiarante o al detentore delle merci **l'eventuale sospensione dello svincolo o il blocco delle merci** entro un giorno lavorativo da tale sospensione o dal blocco.

Lo svincolo o lo sblocco delle merci è concesso qualora le autorità doganali o non abbiano identificato nessuna persona avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione dei DPI o non hanno ricevuto alcuna domanda oppure l'hanno respinta.

Qualora, invece, **le autorità doganali individuino merci sospette di violare un DPI a seguito di una decisione di accoglimento di una domanda** ([articolo 17 Regolamento Ue 608/2013](#)), sospendono lo svincolo o procedono al blocco delle merci, notificando al dichiarante o al detentore delle merci tale decisione entro un giorno lavorativo da tale sospensione o dal blocco ed informando di ciò il destinatario della decisione il medesimo giorno, o immediatamente dopo, rispetto al richiedente o al detentore delle merci.

In argomento si inserisce il diritto garantito ai titolari dei marchi, disegni e modelli, da parte dell'[articolo 9, par. 4, del Regolamento Ue 1001/2017](#) sul marchio dell'Ue, **di impedire a tutti i terzi di introdurre nell'Ue, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica**, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio Ue registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.

Si evidenziano, altresì, **le differenze tra i casi di falsa o fallace indicazione d'origine da un lato e quelli di contraffazione dall'altro**, questi ultimi oggetto del Regolamento 608/2013 in vigore dall'1.1.2014 unitamente al suo Regolamento di esecuzione n. 1352/2013 (che stabilisce i **formulari standard** che le persone legittime devono utilizzare per presentare una domanda al servizio doganale competente chiedendo che le autorità doganali intervengano su merci sospette di violare un DPI), in ragione del fatto che **possono avversi casi di prodotti originali ma accompagnati dall'apposizione di una falsa etichettatura circa l'origine o provenienza commerciale** dei beni importati e ciò al fine di trarre in inganno il consumatore o, al contrario, **merci con una "corretta" etichettatura circa l'origine ma oggetto di contraffazione**.

Ai sensi dell'[articolo 24 del Regolamento Ue 608/2013](#), qualora le autorità doganali siano state informate dell'avvio di un procedimento giudiziario al fine di determinare se un DPI sia stato violato, il dichiarante o il detentore delle merci **possono chiedere alla Dogana lo svincolo anticipato delle merci** o di porre fine al loro blocco, prima della conclusione di tale procedimento, **fornendo opportuna garanzia**.

Le merci sospette di violare un DPI possono essere distrutte sotto controllo doganale (v. [l'articolo 23 del Regolamento Ue 608/2013](#)), senza ulteriori verifiche al riguardo, qualora

a) **il destinatario della decisione abbia confermato per iscritto alla Dogana**, entro dieci giorni

lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci, **di essere convinto che un DPI è stato violato e**

b), entro gli stessi termini, di essere d'accordo alla distruzione delle merci, oltre alla

c) conferma per iscritto inviata alla Dogana, da parte del dichiarante o del detentore delle merci, entro gli stessi termini, del proprio consenso alla distruzione delle stesse. Qualora quest'ultimo soggetto non abbia accordato il proprio consenso alla distruzione delle merci né abbia notificato la propria opposizione a tale distruzione alla Dogana nei tempi da ultimo indicati, **l'autorità doganale può ritenere** che tale soggetto abbia confermato il proprio accordo alla distruzione di tali merci.

La Dogana concede lo svincolo delle merci o pone fine al loro blocco una volta espletate tutte le formalità doganali, qualora, entro i termini da ultimo indicati, il destinatario della decisione non abbia confermato per iscritto di essere convinto che un DPI sia stato violato né abbia dato il proprio accordo alla distruzione, **a meno che la Dogana non sia stata debitamente informata dell'avvio di un procedimento per determinare se un DPI sia stato violato.**

Da tale procedura si distingue quella c.d. semplificata, oggetto dell'avviso n. 2/2022 della Dogana e prevista dall'[articolo 26 del Regolamento Ue 608/2013](#), **relativa alla distruzione delle merci non deperibili, sospette di essere contraffatte o usurpative, trasportate in piccole spedizioni** (la cui definizione si trova nell'articolo 2 p. 19 del Regolamento) e per le quali il destinatario della decisione ha chiesto nella sua domanda il ricorso a tale specifica procedura, in relazione alla quale il richiedente, ove richiesto dalle autorità doganali, riferisce se accetta di coprire le spese legate alla distruzione delle merci conformemente a tale procedura.

Da ultimo si segnala che la Corte di Giustizia, nel precedente C-446/19, vigente il Regolamento Ue 1383/2003 (abrogato dal Regolamento Ue 608/2013), alla domanda del giudice del rinvio che chiedeva se le merci provenienti da uno Stato terzo e che costituivano imitazione di un prodotto tutelato nell'Ue da un DPI, potessero essere qualificate come «merci contraffatte o usurpative» solo per il fatto di essere introdotte nel territorio doganale dell'UE, senza esservi immesse in libera pratica, **richiamando i propri precedenti secondo i quali le merci soggette ad un regime doganale sospensivo non potevano violare i DPI, concludeva per una possibile loro violazione qualora “le merci provenienti da Stati terzi formano oggetto di un atto commerciale diretto verso i consumatori dell'Unione, come una vendita, una messa in vendita o una pubblicità”** o di una corrispondenza relativi alle merci di cui trattasi che **dimostrano che è previsto che le medesime saranno dirottate verso i consumatori dell'Ue.**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

PRIMO GROUP: un percorso aggregativo fra attività professionali condotto con strategie imprenditoriali

di Riccardo Conti di MpO & Partners



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Nel corso degli ultimi anni, le operazioni di acquisizione e aggregazione di catene odontoiatriche, già da tempo poste in essere dai grandi gruppi dentali, sono cresciute anche all'interno del nostro paese, sia in termini numerici sia in termini di rilevanza.

L'interesse per il settore dentale italiano è da ricercare nel fatto che questo comparto rappresenta, agli occhi dei manager dei gruppi societari, un interessante investimento sia dal punto di vista economico sia da un punto di vista strategico. Infatti, se da un lato investire in catene dentistiche ubicate in Italia può rappresentare un'opportunità per guadagnare e successivamente accrescere la propria quota all'interno del mercato dentale italiano, dall'altro, le acquisizioni aventi per oggetto catene odontoiatriche situate in aree ad alta frequentazione, come avviene per la maggior parte delle cliniche italiane, permettono dapprima l'ingresso e successivamente il consolidamento della **presenza territoriale del gruppo**.

In considerazione di quanto appena premesso e guardando ai players che attualmente operano all'interno del mercato dentale italiano, si osserva che la leadership di questo settore è in mano ai gruppi dentali. **Ma come nascono questi gruppi? Qual è stato il percorso di acquisizioni/aggregazioni che hanno seguito per arrivare ad occupare le posizioni di vertice di questo mercato?** In questo articolo si cercherà di dare risposta a queste domande, ripercorrendo genesi e processi di acquisizione/fusione portati a termine dal gruppo **Primo-Caredent**, ad oggi al secondo posto del mercato dentale italiano per numero di cliniche acquisite e per fatturato totale aggregato.

PRIMO GROUP

Aksia Group SGR S.p.A., una delle più solide realtà del private equity italiano, gestisce il fondo

d'investimento Aksia Capital V, il quale, mediante la controllata Primo Group S.p.A., ha realizzato, nel corso dei primi due anni di gestione, 2019-2021, una serie di investimenti nel settore odontoiatrico e della cura dentale italiano, rappresentati da acquisizioni di catene dentali, che hanno portato, col tempo, alla nascita ed al rafforzamento del **gruppo Primo-Caredent**. Nello specifico, all'interno del processo di aggregazioni intrapreso dal gruppo, è possibile individuare **cinque acquisizioni significative** che lo hanno portato a diventare uno dei principali player del mercato dentale italiano.

Il 15/10/2019 Aksia Group annuncia mediante comunicato stampa l'acquisto di **Primo Group S.p.A.**, società italiana di servizi dentistici fondata nel 2010 a Torino che possiede e gestisce direttamente un network di cliniche dentistiche, in precedenza di proprietà della società di private equity francese ArchiMed. Contestualmente avviene il primo add-on da parte di Primo Group, con l'acquisto della maggioranza del capitale di **Medidental**, società che gestisce la catena di poliambulatori a marchio **Oasi Medica**. Fondata nel 1998 a Beinasco (TO), Oasi Medica gestisce direttamente 11 cliniche in Piemonte e Liguria, caratterizzate da posizioni strategiche ed un forte livello di innovazione tecnologica. La nuova entità, ora rinominata **Primo Group**, a fine 2019 gestisce 70 cliniche sul territorio italiano.

Il 02/02/2020 avviene il secondo add-on del gruppo, con il raggiungimento dell'accordo tra Primo Group e **CareDent**, network di centri dentistici lanciato in Spagna nel 2004 e dal 2016 controllato dalla società americana di private equity L. Catterton, che gestisce 65 cliniche, di cui 51 di proprietà e 14 in franchising. L'operazione si è perfezionata attraverso la sottoscrizione, da parte di Primo Group, del prestito obbligazionario convertibile emesso da CareDent. Inoltre, l'accordo è stato formalizzato in modo tale da prevedere, al raggiungimento di determinate condizioni riguardanti i risultati dell'esercizio 2020 delle due società, una fusione automatica delle due società. Tale fusione porterà il gruppo Primo-CareDent a diventare il secondo più grande operatore nel mercato italiano delle cliniche dentali.

[Continua a leggere qui](#)

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Comunicare la cultura organizzativa

di Luisa Capitanio – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

La **comunicazione interna** ad ogni organizzazione è essenziale per il coordinamento. Serve a trasferire informazioni, impartire disposizioni, aggiornare ed aggiornarsi.

La **comunicazione esterna** è fondamentale per l'azienda che vuole raccontarsi, promuovere il *brand*, farsi conoscere.

Le organizzazioni pongono la massima attenzione nella comunicazione quando è declinazione del *marketing*. È facile che diventi approssimazione quando, invece, si tratta di gestire le relazioni nel quotidiano.

Per fare degli esempi, appartengono alla categoria della comunicazione interna:

- comunicazioni di servizio;
- riunioni interne;
- gestione dei conflitti;
- rapporti sindacali.

E alla categoria della comunicazione esterna:

- l'identità di marca, cioè come ci si pone rispetto al proprio target;
- comunicazione con il mercato, passando attraverso l'ufficio stampa, le PR, gli eventi ma anche il posizionamento sul mercato (scelta dei clienti di riferimento, promozione e così via).

Elenchi sicuramente incompleti, ai quali è importante aggiungere però un elemento che raramente viene percepito per la sua rilevanza: **la cultura organizzativa**, patrimonio intangibile ma potentissimo per ciascuna organizzazione.

Quando si manifesta la cultura organizzativa?

- Pensa a come vengono **gestiti gli errori**: stigmatizzati? Accolti come spunti per il miglioramento?
- Pensa ai **comportamenti agiti in azienda**: c'è ordine, pulizia, decoro?
- Pensa all'**inclusività**: c'è accoglienza, valorizzazione della diversità?
- E la crisi come viene comunicata? Viene condivisa oppure si tende a ignorarla e nasconderla?

La comunicazione delle organizzazioni si intende oramai **integrata**. L'impresa è essa stessa comunicazione in tutto ciò che fa.

La comunicazione integrata si trova nei comportamenti, nel quotidiano,

nelle relazioni con il personale, nella interazione con clienti e fornitori.

Sta nell'adozione di un lessico comune a tutti,

nei tempi di risposta, nel riconoscimento del grande,

identico valore di tutti gli *stakeholder*.

Definisci i tempi e i modi di una comunicazione puntuale, semplice e diretta.

Adottare alcune regole di base per avere un tono di voce e un comportamento coerenti con i valori della tua organizzazione, ti aiuterà a costruire e consolidare la tua cultura organizzativa.

